

Publicato il 07/05/2021

N. 03586/2021REG.PROV.COLL.
N. 01666/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2020, proposto dalla Comunità in Dialogo di Solidarietà Sociale – cooperativa sociale onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Pietricola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna, n. 27;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio - Sede di Roma, Sezione I-*quater*, n. 1897 del 12 febbraio 2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2021, svoltasi ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il consigliere Alessandro Verrico;

Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I-*quater* (R.G. n. 8827/2019), la Comunità in Dialogo di Solidarietà Sociale – cooperativa sociale onlus impugnava la determinazione 11 giugno 2019, n. G07876, recante la dichiarazione di improcedibilità delle istanze di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, e di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, presentate dalla stessa rispettivamente il 29 giugno 2016 e il 20 luglio 2016 per l'installazione da realizzare in Ceprano (FR) via Campo del Greco, n. 10, relativa al progetto “*Realizzazione impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non*”.

In particolare, l'Amministrazione regionale dichiarava improcedibili le istanze della ricorrente ritenendo che le cooperative sociali non possano svolgere attività di gestione dei rifiuti secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 117/2017.

2. Il T.a.r.:

i) ha respinto l'istanza cautelare della ricorrente con l'ordinanza n. 5238/2019, in seguito riformata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 4525/2019;

ii) con la sentenza n. 1897 del 12 febbraio 2020, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti, in particolare rilevando l'impossibilità per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di svolgere le attività di trasporto, raccolta, riciclaggio, lavorazione e trattamento dei rifiuti. Invero, ad avviso del primo giudice, considerata la natura di cooperativa sociale della ricorrente, devono trovare applicazione, quali disposizioni speciali e successive rispetto alla previsione generale di cui

all'art. 1, lett. b), l. n. 381/1991, le previsioni di cui all'art. 2, lett. e), del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e all'art. 5, lett. e), del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che escludono dalle attività di interesse generale esercitabili dalle cooperative, qualificabili come imprese sociali ed enti del terzo settore, quelle di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, esercitate abitualmente. In ragione di tale impedimento normativo non rileverebbe ai fini dell'annullamento dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 21-*octies* l. 7 agosto 1990, n. 241, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-*bis* l. n. 241 del 1990.

3. La cooperativa originaria ricorrente ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario, presentando incidentalmente istanza di sospensione cautelare. In particolare, l'appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:

i) *“Le specifiche censure dei capi della sentenza impugnata. Violazione dell'art. 5 d.lgs. 117/2017, dell'art. 40 d.lgs. 117/2017 e dell'art. 1 comma 4 e art. 2 d.lgs. 112/2017 in relazione all'art. 1 l. 381/1991”*: la impugnata sentenza sarebbe errata laddove ha escluso la cooperativa sociale dall'esercizio dell'attività di trattamento e raccolta di rifiuti in virtù della lettera e) dell'art. 5 d.lgs. n. 117/2017 e delle lettera e) dell'art. 2 d.lgs. n. 112/2017, affermando la prevalenza delle norme del c.d. **codice del terzo settore** rispetto alla l. n. 381/1991 che stabilisce la disciplina particolare delle cooperative sociali; invero, tale interpretazione non terrebbe conto che l'art. 1, lett. b), della l. n. 381/1991 costituisce *lex specialis* prevalente;

ii.) *“Segue: L'interpretazione letterale e sistematica della norma stabilita dall'art. 5 d.lgs. 117/2017: l'espressione “Gli Enti del Terzo Settore, diversi delle imprese sociali incluse le cooperative sociali, (...)”*: secondo l'interpretazione letterale della norma, dal campo applicativo di essa restano espressamente escluse le imprese sociali e le cooperative sociali;

ii.ii) “Segue: l’art. 1 l. 381/1991 costituisce lex specialis sia rispetto al d.lgs. 117/2017 in virtù dell’art. 40, sia rispetto al d.lgs. 112/2017, in virtù dell’art. 1 comma 4”: ne consegue che per le cooperative sociali, in base a una presunzione assoluta, v’è un’attività di interesse generale se tale attività o è sussumibile in una di quelle indicate tassativamente dalla legge o è il mezzo per inserire persone svantaggiate nel mondo del lavoro;

iii) “Violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990. La Determinazione n. G07876 non è stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”: il provvedimento amministrativo gravato risulta viziato da violazione di legge per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, avuto riguardo alla natura discrezionale e non vincolata dell’attività amministrativa esercitata nella considerazione che la questione della improcedibilità delle istanze di AIA e di VIA non era mai stata sollevata nelle conferenze di servizi tenutesi.

3.1. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, la quale, depositando memoria difensiva, si è opposta all’appello e ne ha chiesto l’integrale rigetto. In particolare, la Regione ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della sentenza di prime cure, avendo omesso di esaminare il rapporto tra la legge 6 giugno 2016, n. 106 (“*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*”), ed in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera c), e la legge n. 381/1991 ed il successivo d.lgs. n. 117/2017. Nel merito, la Regione ha osservato:

a) con riferimento alle prime due censure, che le cooperative sociali sono classificate come imprese sociali “*di diritto*” ex art. 1, comma 4, d.lgs. n. 112 del 2017 e costituiscono, insieme ad altri soggetti, il c.d. terzo settore, in tal modo trovando applicazione nei loro confronti l’art. 5, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 117 del 2017 e l’art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 112 del 2017;

b) in relazione al terzo motivo di appello, che non vi è violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/90, atteso che, in base all’art. 21-*octies* l. n. 241/90,

l'Amministrazione, alla luce della normativa richiamata, non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso dal rigetto.

3.2. Con memoria difensiva depositata il 17 maggio 2020 l'appellante ha replicato alle avverse deduzioni, rilevando che:

a) ai sensi dell'art. 1, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 112/2017, l'ambito di attività delle cooperative sociali resta disciplinato dalla legge n. 381/1991 e pertanto non trova per esse applicazione l'art. 2 del d.lgs. 112/2017 che disciplina le attività di interesse generale delle imprese sociali;

b) l'art. 17 d.lgs. n. 112/2017 mentre ha ampliato l'ambito di attività delle cooperative sociali *ex art. 1, lett. a)*, della legge n. 381/1991, ha lasciato del tutto immutato l'ambito di attività delle cooperative *ex art. 1, lett. b)* della legge n. 381/1991, nel cui ambito opera la ricorrente.

4. La Sezione, con l'ordinanza n. 2840 del 22 maggio 2020, ha accolto l'istanza cautelare *ex art. 55, comma 10 c.p.a.*, ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di discussione.

5. Depositando memoria *ex art. 73, comma 1, c.p.a.* in data 18 marzo 2021, l'appellante, nell'insistere nelle proprie censure, ha richiamato la giurisprudenza sopravvenuta, con cui - a suo avviso - sarebbe stata affermata la natura speciale della disciplina stabilita dalla l. n. 381/1991 rispetto al **codice del terzo settore** (Corte cost. 26 novembre 2020, n. 255; Cons. stato, sez. III, ordinanza n. 536/2021).

6. All'udienza del 22 aprile 2021, svoltasi ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

7. L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.

8. Il Collegio, invero, rileva la fondatezza delle prime due censure articolate dall'appellante, che in quanto strettamente connesse meritano trattazione unitaria, sulla base della seguente operazione ermeneutica delle norme applicabili alla fattispecie.

8.1. La ricorrente Comunità in Dialogo di Solidarietà Sociale - cooperativa sociale onlus opera come cooperativa sociale ai sensi della lettera b) dell'art. 1

della l. n. 381/1991, secondo quanto previsto dall'art. 4 del relativo statuto approvato il 17 dicembre 2004, svolgendo attività di trasporto, raccolta, riciclaggio, lavorazione e trattamento dei rifiuti.

8.2. La disciplina generale delle cooperative sociali si rinviene nella legge 8 novembre 1991, n. 381, che, all'art. 1 (rubricato “*Definizione*”), comma 1, prevede, in tal modo delineando due fondamentali modelli di cooperativa, che “*Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:*

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.

La previsione della seconda tipologia consente, pertanto, l'esercizio - mediante lo schema della cooperativa - di attività di varia natura, con il limite esclusivo rappresentato dalla finalizzazione all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in modo da preservare la finalità sociale dell'organizzazione.

8.3. Ferma la persistente vigenza di tale originaria disciplina, la materia è stata in seguito interessata da due ulteriori normative: il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, e il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, recante “*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*”.

8.4. Dall'analisi del primo testo normativo emerge che:

a) ai sensi dell'art. 4 (“*Enti del Terzo settore*”), comma 1: “*Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o*

principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”: le cooperative sociali vengono in tal modo incluse nella categoria degli enti del terzo settore e, implicitamente, vengono assimilate alle imprese sociali, potendosi a tal fine prescindere dall’indagine circa lo scopo in concreto perseguito da esse;

b) ai sensi dell’art. 5 (rubricato “*Attività di interesse generale*”), comma 1: “*Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto: e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281*”. Da tali disposizioni si evince pertanto che la riconducibilità degli enti all’interno del terzo settore (e la conseguente sottoposizione di essi alla relativa disciplina) è condizionata all’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, da classificare in tal senso secondo le definizioni previste nel medesimo articolo. Tuttavia, si evince che tale disciplina è valida non per ogni tipologia di ente, ad esempio facendovi eccezione le imprese sociali (tra le quali vengono incluse le cooperative sociali - che, ai sensi dell’art. 1, c. 4 d.lgs. 112/2017 sono imprese sociali di diritto – v. *infra*), in quanto queste per definizione svolgono attività di interesse generale. Ne consegue che la specificazione di quali attività possano in concreto essere qualificate di interesse generale (*ex art. 5, comma 1, lett. e*)) risulta di per sé irrilevante ai fini della descrizione delle attività che le cooperative sociali sono abilitate a svolgere, essendo finalizzata esclusivamente a definire l’attività di interesse

generale nel campo ambientale che, ove svolta da un ente, determina l'inclusione di questo nel terzo settore;

c) ai sensi dell'art. 40 (rubricato "Rinvio"): *"Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381"*: fermo quanto affermato relativamente all'art. 5, comma 1, lett. e), la disposizione precisa l'applicabilità della l. n. 381/1991 alle cooperative sociali.

8.5. Analoghe considerazioni possono essere tratte dall'analisi del richiamato d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, secondo il quale:

a) ai sensi dell'art. 1 (rubricato "Nozione e qualifica di impresa sociale"): *"Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività"* (comma 1); *"Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1"* (comma 4); *"Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita"* (comma 5)": anche dall'esame di tali disposizioni emerge come le cooperative sociali *"acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali"*, con la conseguenza che, ai fini di tale qualificazione, si può prescindere dalla verifica dello svolgimento da parte della cooperativa di attività d'impresa di

interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Quanto alla disciplina applicabile, si evince che le disposizioni del d.lgs. n. 112/2017 *“si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative”* e nei limiti della compatibilità, da ciò dovendo conseguire che tale decreto legislativo non interferisce in alcun modo con la descrizione dell’ambito di attività delle cooperative sociali presente al citato articolo 1 della legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell’articolo 17, comma 1. Tale ultima disposizione, in particolare, ha modificato esclusivamente la previsione di cui alla lett. a) dell’art. 1, lasciando inalterata la descrizione della tipologia di cooperativa sociale *ex* lett. b), ossia quella di cui alla fattispecie in esame (cfr. art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112/2017 - *“Norme di coordinamento e transitorie”*: *“All’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «servizi socio-sanitari ed educativi», sono inserite le seguenti: «, incluse le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106»”*);

b) ai sensi dell’art. 2 (rubricato *“Attività d’impresa di interesse generale”*): *“L’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività d’impresa aventi ad oggetto: e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi”*: tali disposizioni, nella sostanza, ribadiscono il sistema definitorio previsto dal già descritto art. 5, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 117/2017, con l’obiettivo di circoscrivere l’ambito delle imprese sociali. Ciò nonostante, attesa la qualificazione di diritto delle cooperative sociali come imprese sociali (cfr. art. 1, comma 4, d.lgs. n. 112/17), la verifica di tale presupposto risulta per esse superflua, con la conseguenza che anche la definizione di attività di

interesse generale nel settore ambientale di cui alla lettera e) si rivela irrilevante nell'ottica di individuare le attività esercitabili dalla cooperativa sociale, le quali, pertanto, restano quelle descritte dall'art. 1 della l. n. 381/1991;

c) ai sensi dell'art. 3 (*“Norme applicabili”*): *“Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”*.

8.4. Alla luce di tale compendio normativo, il Collegio rileva pertanto che l'unica disciplina realmente descrittiva delle attività esercitabili dalle cooperative sociali resta quella fondamentale di cui alla legge n. 381/1991, in quanto le normative di cui ai richiamati dd.lgs. n. 112 e 117 del 2017, piuttosto che interferire su di essa, si limitano a disciplinare le macro categorie (nelle quali sono incluse anche le cooperative sociali) relative rispettivamente alle imprese sociali e agli enti del terzo settore, definendone i relativi presupposti.

8.5. Ne consegue, pertanto, che, per valutare, ai fini della procedibilità dell'AIA e della VIA, la possibilità da parte della cooperativa appellante di esercizio dell'attività di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non, l'esame dell'Amministrazione competente deve essere limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), l. n. 381/1991, ossia che lo svolgimento di tale attività sia finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In conclusione, l'impugnato provvedimento, laddove fondava la dichiarazione di improcedibilità delle istanze sulla previsione di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 117/2017, risulta erroneo e quindi illegittimo.

8.6. A conferma di tali considerazioni sono le pronunce richiamate da parte appellante con la penultima memoria depositata in giudizio, ossia:

a) la sentenza della Corte Costituzionale n. 255/2020, depositata il 26 novembre 2020, che:

a.1) al paragrafo 5.2, ha affermato che “(...) *in riferimento alle cooperative sociali, il codice del terzo settore prevede che restino disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 (art. 40), aggiungendo che le disposizioni dello stesso codice si applicano agli enti del terzo settore oggetto di una disciplina speciale solo in quanto compatibili e non derogate da tale disciplina (art. 3, comma 1)*”;

a.2) al paragrafo 5.5, ha affermato che il **Codice del Terzo Settore** sembra qualificare la legge n. 381 del 1991 come disciplina speciale;

b) l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 536 del 18 gennaio 2021, ove:

b.1) al paragrafo C.9, si afferma che: “*Venendo specificamente alle cooperative sociali – che, come visto, l’art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 ricomprende tra gli enti del Terzo settore – la disciplina di esse si ritrova nella l. 8 novembre 1991, n. 381 (“Disciplina delle cooperative sociali”), la quale è stata fatta salva dal Codice del Terzo settore. Questo, infatti, ha previsto che le cooperative sociali restino disciplinate dalla l. n. 381/1991 (art. 40), aggiungendo che le disposizioni del medesimo Codice si applicano agli enti del Terzo settore oggetto di una disciplina speciale solo in quanto compatibili e non derogate da tale disciplina (art. 3, comma 1)*”;

b.2) al paragrafo E.7, precisa che: “*l’art. 5 del d.lgs. n. 117/2017 enfatizza, con riguardo alle “attività di interesse generale” elencate dalla stessa disposizione, la diversità delle cooperative sociali rispetto agli altri soggetti appartenenti al cd. Terzo settore, stabilendo che le suddette attività vengono esercitate in via esclusiva o principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, “dagli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali”*”.

9. La fondatezza delle prime due censure ha valore assorbente rispetto alla terza censura, volta a sanzionare l’illegittimità procedimentale della violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, dal cui esame si può pertanto prescindere.

10. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere accolto l'originario ricorso.

11. La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n. 1666/2020, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado R.G. n. 8827/2019 e annulla l'impugnata determinazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2021 svoltasi ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Verrico

IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO

